



Seduta del 17 dicembre 2025

**DELIBERAZIONE N.** 246

Oggetto:

Autorizzazione al rimborso delle spese legali ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e relativa assunzione di impegno di spesa.

(Euro 9.114,96 – cap. U01111.0150)

Arno Kompatscher	Presidente	presente
Giulia Zanotelli	Vice Presidente sostituta del Presidente	presente
Franz Thomas Locher	Vice Presidente	presente
Carlo Daldoss	Assessore	presente
Angelo Gennaccaro	Assessore	presente
Luca Guglielmi	Assessore	presente
Gabriele Morandell	Segretaria generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher

Segreteria generale

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la Legge Regionale 23 novembre 1975, n. 5 recante "*Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale*" che riconosce le spese legali, peritali e di giudizio sostenute dai membri della Giunta regionale per la difesa in giudizi civili, penali, amministrativi e contabili promossi nei loro confronti per fatti o cause direttamente connessi all'adempimento del mandato o all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni, nel caso di assenza di conflitto di interessi e a conclusione del giudizio con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità. I relativi importi delle somme ad essi spettanti sono definiti entro il limite massimo dei parametri professionali;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 8 della richiamata legge regionale n. 5/1979, che disciplina le condizioni per l'assunzione a carico dell'Ente delle spese per la difesa del proprio personale e dei dipendenti comunque in servizio presso la Regione;

Considerato che il rimborso delle spese legali per la difesa dei dipendenti, per fatti e atti connessi ai doveri d'ufficio a carico dell'Ente, è limitato a quelle sostenute dagli stessi per un solo difensore, per l'eventuale domiciliatario, e per un consulente tecnico per ciascun ramo o disciplina attinente all'oggetto della prestazione professionale;

Dato atto che, in attuazione della previsione normativa, con provvedimento della Giunta regionale, n. 231 del 4 dicembre 2024 sono state approvate le "*Linee generali per il rimborso delle spese legali a favore dei soggetti di cui all'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 coinvolti in procedimenti giudiziari, per responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile inerenti fatti connessi all'espletamento del servizio e all'assolvimento degli obblighi istituzionali*" (circolare n. 21 del 13 dicembre 2024);

Viste le istanze di rimborso delle spese legali, presentate per la propria difesa da due dipendenti coinvolti per fatti e atti direttamente connessi all'adempimento dei doveri d'ufficio nell'ambito del procedimento I00080/2022/GA incardinato presso la Corte dei Conti, Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e assunte agli atti sub prot. n. 33517-A d.d. 17 dicembre 2024 e sub prot. n. 33539-A d.d. 17 dicembre 2024;

Considerato che il procedimento in questione ha riguardato fatti e atti specificamente riconducibili all'espletamento dei compiti di ufficio, e che per entrambi i dipendenti si è concluso con provvedimento di archiviazione di data 16 giugno 2024;

Considerato altresì che i suddetti dipendenti hanno prodotto la documentazione fiscale relativa ai propri legali difensori, e che sussistono in entrambi i casi, e contestualmente, i presupposti di cui all'art. 3 e le condizioni di ammissibilità al rimborso di cui all'art. 4 delle Linee generali, approvate dalla Giunta regionale con provvedimento n. 231 del 4 dicembre 2024, richieste per l'assunzione a carico dell'Ente delle richiamate spese;

Tenuto conto della documentazione resa dai dipendenti interessati e dei pareri di congruità ai fini del rimborso, formulati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, assunti agli atti sub prot. n. 35071-A e sub prot. n. 35072-A, entrambi di data 28 novembre 2025, i quali attestano - in ragione dell'attività difensiva svolta, della complessità della vertenza e del rispetto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 - la presenza dei presupposti per l'integrale rimborso delle spese legali;

Verificato che, nella modulistica allegata all'istanza, i dipendenti non hanno dichiarato di possedere alcuna copertura assicurativa idonea a garantire il rimborso degli oneri difensivi, consentendo così la procedibilità della richiesta a carico dell'Amministrazione;

Verificata altresì l'assenza di conflitto di interessi tra i dipendenti e l'Amministrazione in relazione al citato giudizio ed accertato che ricorrono pienamente le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente per l'autorizzazione al rimborso delle spese legali, come da nota della Dirigente della Segreteria generale prot. n. 36502 di data 11 dicembre 2025, in atti;

Constatato che la spesa complessiva per il rimborso delle spese legali, comprensiva di oneri accessori e oneri fiscali, ammonta a Euro 9.114,96 (novemilacentoquattordici/96) ed è interamente a carico del Bilancio regionale, si procede con il presente atto all'accoglimento delle istanze, all'autorizzazione del rimborso e all'assunzione del relativo impegno di spesa, demandando a successivo provvedimento della Dirigente, preposta alla Segreteria generale, la liquidazione del rimborso, per l'importo autorizzato, a favore di ciascun dipendente;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 *"Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione"*, e successive modifiche, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la propria deliberazione n. 254 di data 30 dicembre 2024 *"Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025–2027"*;

Vista la propria deliberazione n. 255 di data 30 dicembre 2024 *"Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027"*;

Vista la legge regionale 21 luglio 2025, n. 5 concernente *"Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027"*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 150 di data 30 luglio 2025 *"Variazioni al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale a seguito dell'assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 – 2027"*;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 179 di data 1 ottobre 2025, avente ad oggetto: *"Nuova determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici"*;

Dato atto che, in conformità con l'art. 8 delle citate *"Linee generali per il rimborso delle spese legali a favore dei soggetti di cui all'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 coinvolti in procedimenti giudiziari, per responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile inerenti fatti connessi all'espletamento del servizio e all'assolvimento degli obblighi istituzionali"* (circolare n. 21 del 13 dicembre 2024) il procedimento di rimborso delle spese legali si conclude con l'adozione del provvedimento di Giunta regionale;

Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante *"Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"* e succ. mod.;

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo U01111.0150 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso e accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, e successive modifiche;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. accogliere le istanze dei dipendenti, come dettagliatamente esplicitato nelle premesse, e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1975, n. 5, il rimborso integrale delle spese legali sostenute, per un importo complessivo di Euro 9.114,96 (novemilacentoquattordici/96) comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali, come risultante dalla documentazione prodotta e ritenuta congrua dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
2. di approvare e di impegnare la somma complessiva di Euro 9.114,96 (novemilacentoquattordici/96) a titolo di rimborso integrale delle spese legali sostenute dai dipendenti indicati nel documento prot. 36654-I di data 12 dicembre 2025, a cui si rinvia, sul capitolo U01111.0150 del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2025 come segue:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro- Aggregato	Capitolo	Identific. Conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio Esigibilità anno
€ 4.883,51	1	11	I	10	U01111.0150	U.1.10.05.04.001	2025
€ 4.231,45	1	11	I	10	U01111.0150	U.1.10.05.04.001	2025

3. di demandare alla Dirigente preposta alla Segreteria generale l'adozione di ogni atto consequenziale finalizzato alla liquidazione del rimborso spettante a ciascun dipendente, per l'esatto importo autorizzato dal presente provvedimento;
4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 e ss.mm., contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, nel termine di 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Codice del processo amministrativo*";
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Arno Kompatscher  
firmato digitalmente

LA SEGRETARIA GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Gabriele Morandell  
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).